

N. Es. Imm.



TRIBUNALE DI MASSA
ORDINE DI LIBERAZIONE DI IMMOBILE PIGNORATO

Il Giudice dell'Esecuzione nel procedimento di esecuzione immobiliare
promosso da

nei confronti di

rilevato che nel procedimento di cui sopra è stata già emessa ordinanza di vendita;
rilevato altresì che nel medesimo procedimento è già stato nominato altro custode dei beni pignorati in sostituzione del debitore;
ritenuto che il debitore non è stato autorizzato a continuare ad occupare l'immobile;
ritenuto infine che, ai sensi dell'art. 560 terzo comma c.p.c., il giudice deve ordinare la liberazione dell'immobile al più tardi al momento dell'aggiudicazione; che peraltro, nel caso di specie, appare opportuno disporre sin d'ora la liberazione dei beni, atteso che, tenendo conto delle modalità operative degli ufficiali giudiziari e dei conseguenti tempi del procedimento di liberazione, la concreta attuazione del provvedimento avverrà verosimilmente solo in epoca ben successiva alla predetta aggiudicazione; che inoltre la posticipazione nella emissione del provvedimento potrebbe comportare che, al momento dell'esame del progetto di distribuzione, il custode non abbia ancora esaurito i propri compiti come delineati dall'art. 560 terzo comma, con conseguente ritardo nella formazione ed esecuzione del progetto di distribuzione;
v. l'art. 560 c.p.c.;

P.Q.M.

Ordina all'esecutato, nonché a qualunque terzo occupi, senza titolo opponibile alla procedura, l'immobile pignorato, di consegnare immediatamente tale bene, libero da persone e cose, al custode giudiziario _____ Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e non impugnabile.

Si esegua a cura del custode.

Massa, _____

Il Cancelliere

Il Giudice dell'Esecuzione